

STATUTO

GRAMMSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRAMMICHELE CT VIA GRAMSCI
31

Numero REA: CT - 364156

Codice fiscale: 05406990878

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

	norme di legge in materia di cooperazione ed al codice civile.	
	Art.7 - Le parti mi dichiarano che le spese di costituzione	
	della società - comprese quelle notarili - ammontano	
	approssimativamente ad euro ottocento/00 e sono a carico della	
	società stessa.	
	STATUTO	
	TITOLO I°	
	DENOMINAZIONE NORME APPLICABILI - SEDE DURATA	
	ART. 1 COSTITUZIONE	
	Tra le parti è costituita una cooperativa a capitale variabile	
	con scopo mutualistico denominata "GRAMMSERVIZI SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE".	
	ART. 2 NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per tutto quanto non espressamente previsto	
	nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi , a	
	norma dell'art.2519 si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice	
	civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal	
	Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni	
	di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura	
	del socio lavoratore, e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	

	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 c.c.	
	determina l'obbligo di convocare senza indugio, l'assemblea	
	per le necessarie modificazioni dello statuto. Qualora	
	l'assemblea non abbia deliberato le modifiche entro 180 giorni	
	dalla data in cui si è determinato il superamento dei suddetti	
	limiti, la cooperativa è sciolta. I soci che non concorrono a	
	tale deliberazione hanno diritto di recesso.	
	ART. 3 SEDE	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Grammichele	
	all'indirizzo denunciato e risultante dall'apposita iscrizione	
	eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi	
	dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice	
	civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo	
	amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta	
	dichiarazione al Registro delle Imprese mentre spetta	
	all'Assemblea straordinaria dei Soci il trasferimento della	
	sede in un comune diverso.	
	Sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie ed uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'Estero, potranno essere	
	istituite e soppresse con decisione dell'organo amministrativo	
	ART. 4 DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o	

	anticipato scioglimento deliberato a norma di legge.	
	E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti. La società verrà sciolta anticipatamente per il	
	verificarsi di una delle cause indicate ai punti 1), 2), 3),	
	5), 6), 7), dell'art.2484 c.c. nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	TITOLO II °	
	SCOPO E OGGETTO SOCIALE	
	ART. 5 - SCOPO	
	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, è:	
	- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le	
	prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori	
	alle migliori condizioni economiche, professionali e di	
	mercato;	
	- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo	
	dell'attività sociale e tramite la gestione in forma	
	associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle	
	economie dei singoli soci;	
	- di improntare la propria organizzazione al conseguimento	
	della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e	
	partecipazione alle decisioni, fra i soci quale che sia il	
	loro ruolo nel rispetto del principio di parità di trattamento	
	sancito dall'art.2516 c.c..	

	A tale scopo la Cooperativa ripartisce fra tutti i soci	
	secondo i criteri di equità che saranno fissati nei	
	regolamenti interni il ricavato del lavoro e dell'attività	
	svolta dai soci d'opera.	
	La cooperativa potrà svolgere, nei limiti indicati dal	
	presente statuto, la propria attività avvalendosi anche di	
	soggetti terzi non soci . La cooperativa, nello svolgimento	
	della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle	
	prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la	
	propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio	
	mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del	
	codice civile.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività	
	mutualistica ,ai fini previdenziali,dà applicazione integrale	
	al D.P.R. 30/04/1970 N.602	
	Per il raggiungimento di tali scopi come disposto dalla Legge	
	3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa	
	un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale). Per meglio	
	disciplinare il funzionamento interno i criteri e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci	
	determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento	

	dell'attività mutualistica l'organo Amministrativo ai sensi	
	dell'art. 47 del presente statuto potrà elaborare appositi	
	regolamenti interni da approvarsi dall'assemblea dei soci, con	
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001,n.142.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per	
	ciò stesso la cooperativa con decisione dell'organo	
	amministrativo, potrà aderire ad una delle organizzazioni di	
	rappresentanza e tutela del movimento cooperativo ed ai suoi	
	organismi periferici nella cui giurisdizione insiste la sede	
	sociale della cooperativa ed alle sue articolazioni di	
	categoria o di settore, nonché agli altri organismi economici,	
	consortili o sindacali che si propongano iniziative di	
	attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di	
	servizio. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle	
	vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	interno, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci	
	ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	

	potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresì,	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	ART. 6 OGGETTO SOCIALE	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, intende svolgere le attività seguenti e per la sola	
	indicazione esemplificativa, estrinsecherà la propria attività	
	nei settori seguenti:	
	1) PER IL SETTORE DELLA VIGILANZA:	
	- concorrere a gare pubbliche e private di servizi di	
	vigilanza, custodia, guardiana nei musei, luoghi archeologici,	
	aree protette, spiagge, lidi e parchi nonché i servizi di	
	custodia nei parcheggi privati e pubblici di auto ad i servizi	
	ausiliari previsti dalla legge n. 4/93 (legge Ronchey) quali	
	servizi di caffetteria, chioschi e ristorazione, di	
	guardaroba, presso pinacoteche, gallerie, musei, scavi	
	archeologici, biblioteche ed archivi dello stato;	
	- servizi di ristorazione collettiva per i privati ed Enti	
	Pubblici;	
	- promuovere, coordinare, realizzare, gestire infrastrutture e	
	spazi per la sosta di mezzi di trasporto, parcheggi, aree di	
	sosta attrezzate sia pubbliche che private ed i servizi	
	annessi di rimozione automezzi;	
	- impiantare, gestire autorimesse e silos ricovero automezzi;	
	- concorrere ad appalti pubblici, anche in concessione, di	

	servizi custodia a pagamento di autoveicoli in sosta nelle	
	piazze e nelle aree pubbliche ed in parcheggi comunali;	
	2) PER IL SETTORE ECOLOGICO:	
	a) assumere e gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi le attività di gestione e	
	trattamento dei rifiuti di cui al Decreto Legislativo	
	05/02/1997 n.° 22 e sue successive modifiche ed integrazioni,	
	come ad esempio raccolta e trasporto e smaltimento di rifiuti	
	solidi urbani ed assimilati, speciali e pericolosi;	
	b) la gestione di impianti fissi nei quali effettuare tutte le	
	operazioni di smaltimento e recupero ai sensi del suddetto	
	decreto legislativo 22/97 ed in particolare le fasi di	
	selezione, cernita e trasformazione in materiale primario per	
	usi industriali;	
	c) la gestione impianti mobili per l' esercizio delle	
	operazioni di smaltimento e di recupero ai sensi del suddetto	
	decreto 22/97;	
	d) l' intermediazione e la commercializzazione dei rifiuti	
	nonché la trasformazione industriale dei prodotti riciclati;	
	e) gestire servizi di bonifica di siti e beni contenenti	
	amianto;	
	f) l' esecuzione di studi e di indagini riguardanti le	
	problematiche ambientali, nonché eventuali consulenze;	
	attività di ricerca e brevettazione di tecnologie sperimentate	
	da propri tecnici;	

	g) assumere appalti pubblici di servizi e pulizie civili ed	
	industriali di aeroporti, stazioni ferroviarie, ospedali,	
	uffici, scuole e musei nonché appalti privati ed in genere	
	tutte le attività di pulizia, di disinfezione, disinfezione,	
	di derattizzazione e di sanificazione;	
	h) partecipare a gare pubbliche ed assumere dagli enti	
	competenti i servizi di pulizia, spazzamento, raccolta,	
	trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed	
	assimilati, raccolta lattine, raccolta siringhe, materiali di	
	rifiuto nei parchi, nelle pinete, nelle aree protette, nei	
	siti archeologici, nelle aree pubbliche in genere;	
	i) partecipare a gare pubbliche, nonché assumere in appalti	
	pubblici e privati di servizi di pulizia, spezzamento, delle	
	spiagge balneabili, dei litorali e delle coste balneabili;	
	l) partecipare a gare pubbliche e private per la cura ed	
	il mantenimento del verde, pubblico, privato, condominiale e	
	cimiteriale;	
	m) partecipare e assumere l' appalto o la concessione del	
	servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti	
	liquidi urbani e delle scorie ed acque di vegetazione dei	
	frantoi oleari;	
	n) partecipare e assumere l' appalto del servizio di	
	innaffiamento delle strade e dei giardini pubblici e privati,	
	dello sgombero della neve e dei detriti lavici, scorie e	
	ceneri;	

	o) partecipare ed assumere l' appalto della rimozione delle	
	carogne e del servizio di accalappiacani;	
	p) partecipare e assumere l' appalto del servizio di raccolta,	
	trasporto, ammasso, pretrattamento, selezione, riutilizzo,	
	riciclo, recupero dei rifiuti solidi urbani anche al fine	
	della compattazione, compostaggio o di piralisi;	
	q) gestione, impianto, esercizio di deposito e pretrattamento	
	delle carcasse di autoveicoli;	
	r) partecipare ad appalti pubblici di lavori, di fornitura e	
	manutenzione del verde pubblico attrezzato;	
	s) servizi di igiene domestica;	
	t) stiratura a domicilio;	
	u) dog sitter; servizio di hotel per gatti e cani nonchè il	
	servizio di tolettatura per cani, impiantare e gestire anche	
	in appalto canili privati e pubblici, allevare ed addestrare	
	cani guida	
	3) PER IL SETTORE TRASPORTI E FACCHINAGGIO	
	A) concorrere ed assumere appalti pubblici e privati di	
	servizi: di facchinaggio, carico e scarico, imballaggio,	
	sollevamento, magazzinaggio, e movimentazione merci sia all'	
	interno di magazzini che di mercati ortofrutticoli;	
	B) concorrere ad appalti pubblici e privati di servizi di	
	autotrasporti a collettame, ritiro e consegna a domicilio di	
	pacchi, elenchi telefonici e campioni gratuiti pubblicitari	
	nonché di commissioni e spesa nei supermercati sia su	

	commissioni di privati che per conto dei	
	supermercati, distribuzione giornali e riviste;	
	C) effettuare il servizio di autotrasporto locale e di linea e	
	turistico, autotrasporto di merci per conto terzi, sia per	
	privati che per pubbliche amministrazioni, enti locali;	
	- costruire e/o gestire centri per la prevenzione delle	
	devianze minorili ed il recupero di giovani in rapporto con	
	l'autorità giudiziaria anche mediante la formazione di equipe	
	sociopsicopedagogiche favorendo il loro recupero ad una vita	
	integrata ed il loro reinserimento sociale mediante attività	
	didattiche, insegnamento, informazione, formazione	
	professionale, attività ricreative, animazione;	
	- effettuare prestazioni, anche a domicilio o presso centri	
	sportivi, ludoteche, di assistenza ed orientamento	
	sorveglianza ai bambini;	
	- servizio di baby parking;	
	- educativa domiciliare e di strada.	
	4) Per il settore Anziani	
	- erogazione di prestazioni sociosanitarioeducative, anche a	
	carattere continuativo, residenziale e/o semiresidenziale;	
	- erogazione di specifici interventi sociosanitarioeducative	
	di assistenza domiciliare, prestazioni terapeutico-	
	riabilitative, anche a carattere infermieristico;	
	- stimolare, promuovere, sostenere iniziative finalizzate al	
	superamento di situazioni emarginanti operando una fattiva	

	collaborazione con i consigli di quartiere;	
	- fornire ai cittadini in età senile o post lavorativa punti	
	di riferimento per un corretto accesso ai servizi;	
	- garantire prestazioni di pronto intervento;	
	- organizzare, gestire, servizi aperti ad integrazione globale	
	dei servizi sociosanitari, pubblici onde promuovere e	
	realizzare un articolato sistema di risposte ai problemi della	
	popolazione anziana per circoscrivere l'instituzionalizzazione	
	e contrastare l'emarginazione ed il ricovero mantenendo	
	l'anziano nel proprio nucleo familiare;	
	- fornire a mezzo convenzioni co gli enti pubblici o con gare	
	di appalto servizi di assistenza domiciliare intesa come	
	complesso unitario di prestazioni assistenziali e sanitarie	
	oltre a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale e	
	articolate prevalentemente nell'aiuto domestico e nel disbrigo	
	commissioni nella fornitura di pasti caldi, raccolta e	
	riconsegna di biancheria, disbrigo faccende domestiche, igiene	
	della casa e della persona, prelievi per esami clinici,	
	assistenza sanitaria di tipo infermieristico, riabilitazione	
	fisicomotoria, sostegno psicologico;	
	- servizio attività motoria;	
	- costruire con mezzi propri o con contributi pubblici alloggi	
	comunità per anziani non autosufficienti o parzialmente non	
	autosufficienti o collegati con un servizio con assistenza	
	continua di carattere sanitario, domestico, sociale;	

	- centri sociali di incontro con lo scopo di favorire processi	
	di socializzazione ed iniziative ricreative;	
	- servizio di telesoccorso;	
	- gestire servizi riabilitativi;	
	- servizi di assistenza domiciliare integrata;	
	- creare e gestire centri Casa Vacanze per anziani e case di	
	riposo;	
	- servizi presso soggiorni climatici;	
	- servizio di pet therapy;	
	- utilizzo di tecnologie in ambito didattico ed educativo;	
	- gestire centri diurni e notturni cogestiti per iniziative	
	assistenziali: servizio sociale, servizio di ristoro e	
	pernottamento temporaneo, servizio ambulatoriale, day hospital	
	e servizi di ospedale diurno con funzioni diagnostiche,	
	terapeutiche, riabilitative assistiti da equipe pluri	
	disciplinare, guardia medica diurna giornaliera a domicilio;	
	- costruire con mezzi propri o con contributi regionali o	
	gestire a mezzo convenzioni di cui al Decreto 26/71 con Enti	
	pubblici, case albergo;	
	- assicurare servizi vari e il trasporto di persone anziane;	
	- comandare e mettere a disposizione dei Comuni proprio	
	personale socio e volontario in base ad apposite convenzioni	
	nello spirito dell'art.8 della L.R. 6/5/81 n.87;	
	- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	
	crescita, alla promozione e alla integrazione socioeducativa e	

	culturale.	
	5) Per il settore portatori di handicap fisici, psichici e	
	sensoriali	
	organizza, gestisce, fornisce:	
	- interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto	
	e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani terapeutici	
	individualizzati;	
	- iniziative volte a facilitare il reinserimento nella	
	famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché	
	l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	- soggiorni nelle comunità terapeutiche residenziali;	
	- accoglienza in comunità terapeutiche diurne ed aperte;	
	- prestazione di interventi socioterapeuticoriabilitativi;	
	- iniziative volte a facilitare il reinserimento nella	
	famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché	
	l'inserimento nel mondo del lavoro con percorsi di	
	orientamento e accompagnamento educativo individuale;	
	- soggiorni nelle comunità terapeutiche diurne ed aperte;	
	- la creazione di laboratori artigianali ed attività	
	lavorative volte alla reintegrazione sociale;	
	- promuovere l'istituzione del servizio terapeutico del	
	soggetto nel contesto sociale di nascita;	
	- impiantare e gestire comunità alloggio per soggetti con	
	disagio psichico;	
	- impiantare e gestire centri Casa Vacanza per soggetti con	

	disagio psichico;	
	- la cura e l'orientamento professionale, la qualificazione e	
	riqualificazione professionale fornendo anche occasione di	
	lavoro;	
	- la creazione di equipe sociopsicopedagogiche che operano	
	nelle scuole;	
	- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative	
	familiari;	
	- servizi educativi ed assistenziali scolastici;	
	- servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a	
	promuovere l'integrazione sociale nonchè assistenza igienico-	
	personale;	
	- garantire prestazioni di pronto intervento;	
	- servizi presso soggiorni climatici;	
	- servizi di trasporto;	
	- servizio di telesoccorso;	
	- servizi di attività motoria;	
	- servizi di psicomotricità;	
	- servizi di musicoterapia e danzaterapia;	
	- servizio di pet therapy;	
	- attività sportiva;	
	- servizio di disbrigo pratiche;	
	- servizi di attività ludicoricreativo connesse anche all'uso	
	di strumenti multimediali;	
	- organizza e gestisce progetti extracurricolari nelle scuole	

	che coinvolgono le più diverse e svariate discipline e ambiti;	
	- gestione con mezzi propri in appalto a mezzo convenzione con	
	Enti pubblici territoriali di centri Casa Vacanza per	
	diversamente abili;	
	- accompagnamento dei non vedenti in presidi pubblici e	
	privati;	
	- utilizzo di tecnologie in ambito didattico ed educativo;	
	- favorire l'inserimento lavorativo mirato dei disabili	
	(68/99);	
	- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	
	crescita, alla promozione e alla integrazione socioeducativa e	
	culturale.	
	6) Per il settore Extracomunitari	
	- impiantare e gestire centri di primo soccorso e accoglienza	
	per immigrati (CPSA);	
	- impiantare e gestire centri di accoglienza (CDA) e centri di	
	accoglienza per richiedenti asilo (CARA);	
	- impiantare e gestire centri di identificazione ed espulsione	
	(CIE);	
	- impiantare e gestire centri di prima accoglienza e seconda	
	accoglienza anche per i minori stranieri non accompagnati	
	(MSNA);	
	- impiantare e gestire:	
	-- centro servizi per stranieri;	
	-- centro accoglienza stranieri;	

	-- sportello interculturale;	
	-- centri identificazione stranieri ed extracomunitari;	
	-- servizi di mediazione linguistica, culturale e sociale;	
	-- integrazione socioculturale;	
	-- scambio interculturale: attività di intercultura;	
	-- servizi di orientamento al lavoro;	
	-- servizi educativi ed assistenziali scolastici;	
	-- servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a	
	promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;	
	-- servizi di alfabetizzazione di base e linguistica;	
	-- organizza e gestisce progetti extracurricolari nelle scuole	
	che coinvolgono le più diverse e svariate discipline e ambiti;	
	-- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	
	crescita, alla promozione e alla integrazione socioeducativa e	
	culturale.	
	7) Per il settore Detenuti ed ex detenuti	
	- organizza e gestisce comunità residenziali e/o semi	
	residenziali e/o autogestite (anche a carattere familiare) e	
	servizi sociosanitarioeducativi per minori e per adulti	
	sottoposti a provvedimenti civili amministrativi penali emanati	
	dal Tribunale;	
	- interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto	
	e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani socio-	
	riabilitativi volte a facilitare il reinserimento nella	
	famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonchè	

	l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	- favorire l'istruzione e la creazione di laboratori	
	artigianali e comunque attività lavorative volte alla	
	reintegrazione sociale;	
	- la cura e l'orientamento professionale, la qualificazione e	
	riqualificazione professionale fornendo anche occasione di	
	lavoro;	
	- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	
	crescita, alla promozione e alla integrazione socioeducativa e	
	culturale.	
	Inoltre la Cooperativa si propone di offrire i seguenti	
	servizi relativi alle diverse tipologie di utenti.	
	8) Per il settore Turismo Sociale	
	- offrire interventi nel campo del turismo sociale,	
	contribuendo alla gestione di soggiorni, campeggi, alberghi,	
	di proprietà statale, parastatale di aziende e società di ogni	
	genere sia direttamente che per assegnazione da organismi	
	consortili dei quali la Cooperativa potrà far parte.	
	9) Settore manutenzione lavori pubblici e privati	
	- curare, realizzare e presentare programmi integrati di	
	intervento ai sensi dell'art. 16 della legge 12/02/1992	
	n.179 al fine di qualificare il tessuto urbanistico, edilizio	
	e ambientale;	
	- curare, realizzare, eseguire in proprio o in appalto da	
	privati o enti pubblici interventi di recupero del patrimonio	

	edilizio e urbanistico al fine della conservazione, del	
	risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del	
	patrimonio in zone di degrado o a seguito di sisma;	
	- richiedere finanziamenti agevolati e contrarre mutui ai	
	sensi dell'art.16 R.D. 28/4/1938 n.1165,dell'art.2 della	
	legge 2/7/1949 n.408,dell'art.9 della legge 1/11/1965 n.1179	
	per la costruzione di alloggi, l'assegnazione, la vendita a	
	cittadini con i requisiti di cui all'art.8 della legge	
	1/11/1965 n.1179 e art. 56 della legge 22/10/1971 n.86 nonché	
	richiedere i finanziamenti e contrarre i mutui previsti dalla	
	legislazione sull'edilizia convenzionata agevolata ed in	
	particolare di cui all'art.16 e 18 della legge 5/8/1978 n.457	
	e sue successive modifiche ed integrazioni;	
	- assumere l'appalto di lavori pubblici e privati :di	
	costruzione e manutenzione di qualsiasi natura in edilizia	
	tradizionale, in cemento armato, in prefabbricazione, del	
	ferro, del legno, del marmo, di piastrellatura e	
	pavimentazione di impianti idrotermosanitari , (compresi gli	
	impianti di riscaldamento e di produzione acqua calda	
	alimentati da fonti energetiche non tradizionali) di	
	tinteggiatura e verniciatura;	
	- assumere appalti pubblici e privati di :costruzione di	
	strade ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria,	
	lavori di irrigazione ed industrializzazione dei suoli	
	interessanti l'agricoltura, ristrutturazione e risanamento dei	

	centri storici, lavori di manutenzione degli edifici di	
	interesse artistico o di monumenti nazionali;	
	- assumere l'appalto di lavori pubblici e privati di :	
	manutenzione ordinaria, straordinaria ,di restauro e	
	risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e	
	urbanistica , di pulizia industriale e civile, coibentazione,	
	opere stradali relative alla manutenzione, costruzione e	
	sistemazione di strade statali, comunali, provinciali,	
	vicinali, militari, ecc. ;	
	- provvedere all'eventuale rifornimento delle materie prime e	
	degli attrezzi, macchinari necessari alla esecuzione dei	
	lavori, istituire la ricerca, coltivazione, gestione di cave	
	per materiali stabilizzanti, di frantumazione lavica, curarne	
	il trasporto, nonché tenere depositi di materiali per	
	l'espletamento dell'attività sociale d'approvvigionamento ;	
	- partecipare ad appalti pubblici e privati di impianti	
	idrici, di adattamento di giardini pubblici ed eventuale	
	manutenzione;	
	- partecipare ad appalti pubblici e privati di installazione	
	di impianti elettrici civili, industriali, installazione di	
	citofoni, videocitofoni, impianti televisivi a circuito	
	chiuso, progettazione ed installazione di antenne	
	centralizzate e televisioni private e pubbliche;	
	- partecipare ad appalti pubblici e privati di impianti di	
	energia, costruzione di impianti esterni di illuminazione,	

	cabina di trasformazione e linee ad alta, media e bassa	
	tensione, costruzione di linee telefoniche, lavori di	
	esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali, fondazioni	
	speciali, consolidamento dei terreni ed opere speciali nel	
	sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, trivellazione e	
	pozzi, da ottenersi in appalto o in concessione da	
	Amministrazioni Pubbliche e Private.	
	Sempre nel pieno rispetto delle Leggi in materia la	
	Cooperativa per i propri soci si prefigge infine di promuovere	
	e realizzare la formazione professionale con corsi di	
	qualificazione, riqualificazione e aggiornamento	
	professionale.	
	La Cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale e la	
	realizzazione dell'oggetto sociale potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa ed affine a quelle sopraenumerate	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura commerciale immobiliare,	
	mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere interessenze	
	e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o in	
	imprese di qualunque natura o in consorzi aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato. In	
	particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la	
	partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi	

	dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da	
	parte dell'assemblea.	
	TITOLO III °	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 7 NUMERO CATEGORIE E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre né superiore a diciannove . Se successivamente alla	
	costituzione, il numero dei soci dovesse divenire inferiore al	
	suddetto minimo , esso deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie	
	e deve essere posta in liquidazione. Il superamento,invece,dei	
	limiti stabiliti dall'art.2519 c.c.comma 2° e dei 19 soci	
	determina l'obbligo di convocare senza indugio,l'assemblea	
	straordinaria per le necessarie modificazioni dello statuto.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato le modifiche entro	
	180 giorni dalla data in cui si è determinato il superamento	
	dei suddetti limiti,la cooperativa è sciolta.	
	I soci che non concorrono a tale deliberazioni hanno diritto	
	di recesso. L'ammissione di nuovi soci non comporta	
	modificazioni dell'atto costitutivo. Possono essere soci	
	coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della	
	cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali	
	partecipando alle attività sociali. Le responsabilità dei soci	
	per le obbligazioni è limitata all'ammontare della quota	
	sottoscritta. Oltre ai soci fondatori,nel rispetto del	

	principio della porta aperta ,possono essere ammessi a soci	
	cooperatori, tutte le persone fisiche, aventi la capacità di	
	agire, ed in particolare, quelli che esercitino professioni,	
	mestieri attinenti alla natura dell' impresa esercitata dalla	
	cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali e quelli che	
	intendano maturare una capacità professionale, e, comunque,	
	tutti coloro che possano partecipare direttamente	
	all'esercizio dell' impresa sociale prestando la loro attività	
	lavorativa e collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli i organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale,	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa come previsto nell'ulteriore rapporto ferme	

	restando le esigenze della cooperativa,	
	contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro	
	I soci cooperatori si distinguono nelle seguenti categorie:	
	A) Ordinaria che comprende i soci lavoratori;	
	B) Speciale che comprende i Soci in formazione o in prova;	
	A) Soci lavoratori o prestatori: sono quelli che esercitano	
	arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata	
	dalla cooperativa, che perseguono lo scopo di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e	
	le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, e	
	che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possono partecipare in qualità	
	di tecnici erogatori ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che	
	prestano la loro attività ricevendo un compenso. In deroga a	
	quanto sopra possono essere altresì Soci prestatori le persone	
	fisiche aventi i requisiti di tecnici amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'impresa sociale;	
	SOCI SPECIALI in formazione o in inserimento :	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti di un terzo,	
	l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei	

	requisiti previsti dal presente articolo) Soci che saranno	
	ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse:	
	alla loro formazione professionale;	
	al loro inserimento nell'impresa sociale.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del	
	comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere	
	ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa. La delibera di ammissione	
	dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto	
	nel regolamento interno stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale che non può essere superiore a cinque anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	Ai nuovi soci ammessi alla categoria speciale spettano i	

	seguenti diritti ed obblighi:	
	partecipa all'assemblee ordinarie manifestando le proprie	
	opinioni ma non ha diritto di voto e lo esercita solamente in	
	occasione dell'approvazione del bilancio e comunque non può	
	esercitare i diritti previsti dall'art.2476 del c.c.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	assemblea;	
	Non può rappresentare in assemblea altri soci,	
	Non può essere eletto amministratore e non gode dei diritti di	
	cui agli artt.2422 e 2545 bis del codice civile;	
	partecipa alla ripartizione degli utili e dei ristorni in	
	misura inferiore ai soci ordinari in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale.	
	Versa la quota sociale e la relativa tassa di ammissione;	
	Dà la propria disponibilità lavorativa nell'ambito della	
	struttura operativa in base a quanto stabilito dall'organo	
	amministrativo;	
	Segue i corsi di specializzazione tecnico professionale	
	secondo le indicazioni dell'organo amministrativo.	
	I soci speciali, oltre che nei casi previsti dalla legge e	

	dall'art.12 del presente statuto, possono recedere in	
	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto sia	
	per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto	
	mutualistico allo spirare del suddetto termine. I soci	
	speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di inserimento oltre che nei casi	
	previsti dalla legge ed in quelli individuati all'art. 13 del	
	presente statuto anche nelle seguenti ipotesi:	
	nel caso di interesse alla formazione per l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;	
	nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	per l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo, finanziario del suo inserimento nell'impresa	
	sociale;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine sociale;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci operatori ordinari il socio appartenente	

	alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti previsti dal presente statuto e dal regolamento e	
	che abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. La delibera di ammissione alla qualità di socio	
	ordinario deve essere comunicata all'interessato secondo le	
	modalità previste dallo statuto per i soci ordinari.	
	Il socio cooperatore, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 5,	
	del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la	
	cooperativa.	
	E' incompatibile con la qualifica di socio,e se già socio	
	costituisce causa di decadenza,l' esercizio in proprio o il	
	possesso di interessenze dirette,in imprese che,per	
	dimensioni,tipologia e dislocazione sul territorio dell'	
	attività,siano identiche o affini all' impresa esercitata	
	cooperativa così da potersi porre effettivamente in	
	concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	

	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato,in deroga al comma precedente, può autorizzare il	
	socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di	
	terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative,	
	salvo specifica autorizzazione dell' organo amministrativo che	
	può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'	
	ulteriore rapporto mutualistico.	
	Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è	
	quello risultante dal libro dei Soci	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraenumerate.	
	In aggiunta ai soci cooperatori possono altresì aderire alla	
	cooperativa come soci sovventori persone fisiche, e titolari	
	di azione di partecipazione cooperativa così come previsto al	
	titolo IV° del presente statuto.	
	ART. 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	L'ammissione dei soci persone fisiche è finalizzata allo	
	svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica	

	della cooperativa. L'aspirante socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo richiesta scritta specificando :	
	a) nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	
	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio e la	
	cittadinanza;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	c) di conoscere ed accettare lo statuto sociale, il regolamento	
	interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) l'ammontare delle quote sociali che si propone di	
	sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite	
	minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre	
	all'eventuale sovrapprezzo e tassa di ammissione deliberate	
	dall'assemblea;	
	e) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di	
	cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute e l'intendimento di instaurare un	
	ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 5 del	
	presente statuto e dell'apposito regolamento, dei quali	
	dichiara di aver preso visione;	
	f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere	
	preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	

	g) l'eventuale appartenenza ad altre cooperative come socio-	
	lavoratore o dipendente ed allegando copia del documento di	
	identità, copia del titolo di studio, certificato del	
	casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo 7 del presente statuto e la inesistenza di	
	cause di incompatibilità, delibera sull'ammissione, assegnando	
	il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori, ovvero	
	a quella speciale dei soci in formazione o in inserimento	
	prevista dallo stesso articolo del presente statuto. A seguito	
	della delibera di ammissione nella quale si stabilisce il tipo	
	di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa,	
	il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa	
	disciplina contenuta nel regolamento interno.	
	L'aspirante socio, ricevuta la comunicazione scritta	
	dell'accoglimento della domanda di ammissione deve versare:	
	a) almeno il 20 % della quota sociale e la rimanente quota a	
	richiamo dell'organo amministrativo;	
	b) la tassa di ammissione;	
	c) l'eventuale sopraprezzo.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa ed annotata nel	
	libro dei soci dopo che da parte dell'aspirante socio sia	
	stato effettuato il versamento del 20 % della quota sociale.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera	

	di ammissione diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo	
	amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per	
	iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	In questo caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci ed al loro diniego.	
	ART. 9 CONFERIMENTI - CARATTERISTICHE E TRASFERIMENTO DELLE	
	QUOTE	
	I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da	
	quote indivisibili il cui valore nominale minimo e massimo non	
	può essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla	
	legge. Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una	
	quota complessiva di capitale del valore nominale di EURO	
	1.000,00.	
	Oltre al danaro,i soci possono conferire beni in natura e	
	crediti e in questo caso si applica quanto disposto dal quarto	
	comma dell' art.2464 c.c..Le quote corrispondenti a tali	
	conferimenti,in natura o in crediti,devono essere	
	integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	

	Inoltre i conferimenti possono riguardare tutti gli elementi	
	dell'attivo suscettibili di valutazione economica compresi la	
	prestazione d'opera o di servizi. Nel caso di conferimento	
	d'opera, questo può avvenire mediante prestazione di una	
	polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con	
	cui vengono garantiti, per l'intero valore assegnato, gli	
	obblighi assunti dal socio cooperatore aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della cooperativa.	
	Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano	
	le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c. Le quote di	
	capitale sociale sono sempre nominative non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari in quanto esse si	
	considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a	
	garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	contraggono con la medesima. Il creditore particolare del	
	socio finchè dura la cooperativa non può agire esecutivamente	
	sulla quota del medesimo. Le quote dei soci cooperatori non	
	possono essere cedute con effetto verso la società. I soci	
	possono cedere la quota di partecipazione, all'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se	
	autorizzati dall'organo amministrativo. Il socio che intende	
	trasferire le proprie quote deve, quindi, darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando :	
	tutte le generalità dell' aspirante acquirente, i requisiti	
	personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la	

	cessione. In alternativa all'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo può comunicare al socio l' intenzione di fare	
	acquistare la quota , di cui si propone la cessione,alle	
	medesime condizioni proposte dal socio ,ad un terzo che abbia	
	i requisiti per assumere la qualità di socio.Tale	
	comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha	
	proposto la cessione, ferma restando la sua volontà di	
	recedere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione	
	stessa.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa dovrà iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può attivare l' arbitrato o proporre opposizione	
	al Tribunale.	
	ART. 10 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI	
	La quota di capitale sociale sottoscritta ,nel caso di	
	conferimento di danaro, potrà essere versata a rate e	
	precisamente:	
	1) almeno il 20% all'atto del ricevimento della comunicazione	
	di ammissione;	

	2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sociali sottoscritte, con le	
	modalità e nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo se deliberato	
	dall'assemblea;	
	al versamento della tassa di ammissione se determinata	
	dall'organo amministrativo, destinata a coprire le spese di	
	costituzione e di iniziale funzionamento indipendentemente dal	
	valore delle riserve;	
	a cooperare al raggiungimento dei fini sociali mettendo a	
	disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro	
	ed ad astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto	
	con i fini e con gli interessi della cooperativa;	
	ad accettare le quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa;	
	all'osservanza delle disposizioni dello statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali,	
	ad instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in	
	conformità ai regolamenti approvati e di effettuare le	
	prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo i piani	
	di lavoro.	
	Il socio, inoltre, ha l'onere di comunicare ogni variazione del	

	suo domicilio con lettera raccomandata ed essa ha effetto dopo	
	15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In generale spettano ai soci il diritto	
	di voto,il diritto ai dividendi ed ai ristorni,il diritto di	
	recesso e di controllo degli amministratori in conformità a	
	quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.In	
	particolare i soci,che non partecipano all'amministrazione ,ai	
	sensi dell' art.2476,2° comma ,hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e di consultare,anche tramite professionisti di loro fiducia,i	
	libri sociali ed i documenti relativi all' amministrazione. Il	
	socio che intende procedere alla consultazione deve avanzare	
	richiesta scritta all' organo amministrativo,il quale	
	determinerà la data d' inizio della consultazione entro 15	
	giorni dal ricevimento della richiesta comunicandola	
	tempestivamente al richiedente. I diritti inerenti all'esame	
	dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in	
	mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti	
	rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	ART 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE.	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,cessione	
	della quota,fallimento e per morte del socio.In questi casi il	
	socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso	
	questa per un anno dal giorno del verificarsi di tali eventi	

	per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non	
	versata.	
	ART. 12 - RECESSO	
	Oltre che nei casi di recesso legale previsti dall' art.2473	
	c.c.,il recesso convenzionale compete al il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali anche in via temporanea ;	
	c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato	
	risolto per giustificato motivo oggettivo, e per quanto	
	disposto all'art. 13 punto 5, lett. c) del presente statuto;	
	d) il cui rapporto di lavoro, se diverse da quello	
	subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte	
	della cooperativa;	
	e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da	
	parte della cooperativa;	
	f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo	
	diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.	
	g)Che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto sociale	
	o alla trasformazione della cooperativa in altro tipo di	
	società ,alla sua fusione o scissione,alla revoca dello stato	
	di liquidazione,al trasferimento della sede in altro	
	comune,alla eliminazione di una o più cause di recesso	
	previste dal presente statuto o alla modifica della clausola	
	arbitrale di cui all'art.44 del presente statuto;	

	h) che non ha consentito al compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dei diritti	
	attribuiti ai soci;	
	i) per il trasferimento della residenza del socio in un comune	
	diverso da quello in cui la cooperativa svolge la sua	
	attività;	
	l) per la cessazione dell'attività della cooperativa nel comune	
	in cui il socio ha la sua residenza o dell'appalto in cui era	
	impiegato il socio;	
	m) nel caso previsto all'ultimo comma dell'art.2 del	
	presente statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di	
	lettera raccomandata.	
	L'intenzione del socio di voler esercitare il diritto di	
	recesso nei casi previsti al punto g) del presente articolo	
	dovrà essere comunicata all'organo amministrativo per iscritto	
	a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i	
	quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese delle	
	delibera che legittima il diritto di recesso, se il fatto che	
	legittima il recesso è diverso da una deliberazione da	
	iscrivere nel registro delle imprese esso è esercitato entro	
	trenta giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del socio. Il	
	diritto di recesso in ogni caso non può essere esercitato	
	prima che siano decorsi novanta giorni dalla data di	

	costituzione. L'organo amministrativo deve esaminare la	
	domanda di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione, per	
	verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di	
	legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo	
	deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso diventa	
	efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con	
	riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art.12 lett. c), d) ed e) in	
	caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con	
	il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera	
	dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi	
	motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	ART. 13 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione deve essere pronunciata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei	
	confronti del socio che:	
	1) non abbia versato interamente la quota sociale sottoscritta	
	e richiamata;	
	2) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per	
	partecipare al conseguimento dello scopo sociale;	
	3) che sia stato interdetto, dichiarato fallito o che sia	

	stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena	
	che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici;	
	4) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali o venga a trovarsi in una delle situazioni	
	di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;	
	5) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	-a) per mutuo consenso;	
	-b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del	
	lavoratore;	
	-c) per perdita dell'appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione o passaggio diretto presso il	
	subentrante appaltatore;	
	-d) per mancato superamento del periodo di prova;	
	6) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	7) si sia venuto a trovare in una delle condizioni di	
	sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o risulti	
	inabilitato a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalla legge e dal	
	contratto sociale, dai regolamenti, dalle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto	
	mutualistico con inadempimenti che non consentano la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	

	9) senza giustificato motivo si renda moroso nei pagamenti;	
	di eventuali debiti contratti verso la cooperativa;	
	10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall' art.7 del presente statuto	
	senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	11)che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro	
	subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per	
	giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	12) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello	
	subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per	
	inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;	
	13) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	cooperativa.	
	Nel caso di cui al punto 1) l' esclusione non può aver luogo	
	se non trascorso un mese dalla diffida ad adempiere.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla	
	cooperativa, l' organo amministrativo ha facoltà di non	
	decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto,	
	fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 5),	
	11) e 12), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di	

	lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far	
	data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in	
	materia di esclusione.	
	ART. 14 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo	
	amministrativo su tali materie potranno essere demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'articolo 44	
	del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale con	
	atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa a pena	
	di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevimento della	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 15 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE.-	
	La liquidazione della partecipazione sociale comprende il	
	valore nominale della quota sociale , aumentata degli importi	
	ad essa eventualmente attribuiti a titolo di rivalutazione e	
	ristorno, a norma del successivo articolo 29 del presente	
	statuto ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili a capitale. In ogni caso la liquidazione non	

	comprende il rimborso del soprapprezzo.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio cooperatore , diventa operativo,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario	
	conferimento e per le quote assegnate al socio ex articolo	
	2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso	
	può essere corrisposto in più rate ed entro il termine massimo	
	di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno	
	corrisposti gli interessi legali.	
	I soci, receduti o esclusi, avranno, altresì diritto alla	
	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati,	
	relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale diventa operativo.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei Conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	

	scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della	
	quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del	
	socio defunto.	
	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti	
	per l'ammissione subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto se ne fanno richiesta e se, sono più di uno, nominano	
	un rappresentante comune. Diversamente conseguono il diritto al	
	rimborso delle quote effettivamente versate ed eventualmente	
	attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal	
	quale risultino gli aventi causa e la nomina di un unico	
	delegato alla riscossione.	
	ART. 17 - PRESCRIZIONE DEL DIRITTIO AL RIMBORSO DELLA QUOTA	
	SOCIALE.-	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell' esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	

	operativo.IL valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell' organo amministrativo ad una apposita	
	riserva indivisibile.La cooperativa potrà compensare il debito	
	derivante dal rimborso della quota o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso di prestiti con il	
	credito derivante da penali o da risarcimento danni .	
	ART. 18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI.	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinate da apposito regolamento interno, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato il regolamento richiama i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per	
	prestazioni ^o analoghe.	

	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la	
	sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	
	socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV °	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 19 - SOCI FINANZIATORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III° del	
	presente Statuto, qualora vengano costituiti, con deliberazione	
	di assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui	

	all' art.4 della legge n.59/92,al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'	
	oggetto sociale,possono essere ammessi nella Cooperativa soci	
	denominati "SOCI SOVVENTORI", che investono capitali	
	nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni	
	istituzionali dell'impresa nonché,qualora la cooperativa abbia	
	adottato procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all' ammodernamento aziendale, emettere azioni	
	di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della	
	stessa legge n. 59/92.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	giuridiche. L'aspirante socio sovventore dovrà presentare	
	all'organo amministrativo apposita domanda scritta contenente:	
	- l'indicazione delle generalità ovvero se trattasi di persona	
	giuridica l'indicazione della denominazione sociale e della	
	sede;	
	- il numero delle azioni che intende sottoscrivere;	
	-l'impegno ad attenersi al presente statuto,alle deliberazioni	
	ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.	
	Il socio sovventore può recedere allorquando si verifichi uno	
	dei casi previsti dall'art.2437 c.c.. Inoltre il socio	
	sovventore spetta il diritto di recesso qualora sia decorso	
	l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea	
	in sede di emissione di azioni.	
	L'esercizio del recesso e la liquidazione della azioni sono	

	regolati dagli articoli 2526 e 2529 c.c.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto ma non le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le	
	condizioni di trasferimento. Il rapporto con i soci sovventori	
	sarà disciplinato in conformità alla normativa vigente in	
	materia da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei Soci.	
	ART. 20 CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A	
	tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo	
	per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti	
	dei soci sovventori.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni	
	nominative trasferibili del valore non inferiore ad euro 25,00	
	(venticinque/00) e non superiore ad euro 500,00	
	(cinquecento/00) ciascuna.	
	ART. 21 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI SOVVENZIONE	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	

	gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare il proposto acquirente e l'organo amministrativo	
	ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento	
	del soggetto acquirente ,indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad	
	indicare altro gradito e, in mancanza,il socio potrà vendere	
	a chiunque.	
	ART. 22 TASSO DI REMUNERAZIONE	
	Il Tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori	
	potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci cooperatori	
	nella misura massima consentita dalla legge.	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali	
	in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci	
	cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. A	
	favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa il privilegio opera comunque in misura non	
	superiore a due punti percentuali. La predetta remunerazione	
	delle azioni deve essere corrisposta anche nel caso in cui	
	l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci	
	cooperatori.	
	ART. 23 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI FINANZIATORI.	
	Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a	

	ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di	
	cinque	voti.
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale	
	limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente	
	nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della	
	cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei	
	voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria	
	di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non	
	superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci sovventori , se non per la parte di perdita che eccede il	

	valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del socio	
	sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per	
	il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	
	delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia	
	dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e	
	qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento	
	gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della	
	quota parte di riserve.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso	
	il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	
	azioni dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437-bis e	
	seguenti, cod. civ.	
	ART. 24 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la	
	Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa,	

	anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto	
	di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti non soci della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi	
	patrimoniali stabiliti dalla legge.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, saranno determinate le modalità attuative delle	
	procedure di programmazione di cui al presente articolo.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione	
	determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e	
	di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può	
	esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere	
	alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le	
	deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della	
	Società.	

	ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	
	assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo	
	della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria,	
	quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni	
	nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente Statuto.	
	ART. 26 - STRUMENTI DI DEBITO	
	Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa ai sensi dell'	
	art.2526 c.c. può emettere titoli di debito nonchè strumenti	
	privi di diritti di amministrazione ad investitori qualificati	
	o istituzionali quali quelli costituiti ai sensi della legge	
	n.49/1985.	
	In tal caso con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	sono stabiliti:l'importo complessivo dell'emissione, il numero	
	dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;le	
	modalità di circolazione;i criteri di determinazione del	

	rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;il	
	termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo Amministrativo ai fini della	
	collocazione dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	c.c. in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V°	
	PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO E BILANCIO	
	ART. 27 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti dei soci cooperatori e rappresentato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore ad Euro EURO 1.000,00 né superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge;	
	2. dai conferimenti dei soci sovventori rappresentato da	
	azioni nominative, ciascuna del valore nominale ciascuna non	
	inferiore E né superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge ,confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento o aziendale, di cui	
	all'articolo 5 del presente statuto;	

	dai conferimenti di soci o di terzi rappresentati dalle	
	delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna non	
	inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge;	
	dal valore degli strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente articolo 26;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata dalle quote delle	
	eccedenze attive di cui al successivo articolo 29 e con il	
	valore delle quote di capitale non rimborsate ai soci	
	receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;	
	c) dall' eventuale fondo sovrapprezzo delle quote sociali;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall' assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali	
	adempimenti previsti dalla legge, costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci ne rispondono nel	
	limite del capitale sottoscritto ed eventualmente assegnato.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite, in qualunque forma, tra i soci nè durante la	
	vita sociale nè all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	

	anno.Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo, oltre a quanto disposto dall'art.2429-bis c.c.	
	deve illustrare l'andamento delle attività anche nei suoi	
	riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti	
	a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa	
	opera,dei soci e della comunità tutta,nonché i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico.Nello stato patrimoniale e nel conto economico	
	devono essere riportati separatamente i dati dell'attività	
	svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni	
	mutualistiche.Gli amministratori documentano, nella nota	
	integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi	
	dell'articolo 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo	
	illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci ed il loro recesso.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o, comunque quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	

	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	In questo caso l'organo amministrativo, con propria	
	deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni	
	dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare	
	le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario l'utilizzo del maggior termine fino a centottanta	
	giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della	
	dilazione nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 29 RISTORNI E DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare a favore dei soci, trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentono le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea che approva il bilancio, opererà la ratifica dello	
	stanziamento dei ristorni operato dall'organo amministrativo	
	deliberando sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci	
	cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità	
	della prestazione lavorativa al fine di erogare loro un	

	trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni.	
	L'assemblea può deliberare di retribuire i ristorni in forma	
	diretta assegnando somme di denaro o in forma indiretta	
	mediante aumento proporzionale delle rispettive quote	
	sottoscritte e versate Le somme ristornate ai soci possono	
	essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito	
	sociale. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell' avanzo di esercizio destinandolo:	
	A)una quota a riserva legale nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge,qualunque sia l' ammontare del	
	fondo;	
	B)una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge	
	59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	C)un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire:	
	1) ai soci Cooperatori in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo;	
	2)ai soci sovventori e ai possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto	
	stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti.	
	D) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato nei limiti e alle condizioni previsti	

	dall'art.7 della legge 59/92e e comunque sempre nei limiti	
	consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	E) una eventuale quota da distribuire ai possessori di	
	strumenti finanziari diversi dalle azioni di sovvenzione e di	
	partecipazione cooperativa;	
	F) una eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno	
	nel caso che l'organo amministrativo non l'abbia appostata al	
	conto economico, sempre nei limiti e secondo le modalità di	
	legge;	
	G) un' eventuale quota ai fondi di cui al punto e) del	
	precedente articolo 27;	
	H) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge di cui ai punti A)) e B)	
	del presente articolo necessarie per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	L'assemblea può inoltre deliberare che gli eventuali dividendi	
	ai soci siano trattenuti dalla cooperativa e accreditati per	
	ciascuno di essi in conto nuove quote sociali.-	
	TITOLO VI°	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 30 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	

	Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa è	
	quello tradizionale e prevede gli organi seguenti :	
	A) l'assemblea generale dei soci;	
	B) l'organo amministrativo;	
	C) il collegio sindacale, se nominato;	
	A) - ASSEMBLEA	
	ART. 31 ASSEMBLEA	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L' assemblea generale dei soci è l' organo sovrano della	
	cooperativa e le sue deliberazioni adottate in conformità	
	dello statuto,della legge e dei regolamenti, vincolano tutti i	
	soci,ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea,di norma, viene convocata presso la sede sociale	
	salvo diversa deliberazione,dall'organo amministrativo	
	mediante avviso contenente :	
	- l'indicazione delle materie da trattare, del luogo	
	dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio	
	nazionale) e della data e dell' ora della prima e seconda	
	convocazione,quest' ultima deve essere fissata almeno	
	ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità	
	alternative fra loro:	
	1)avviso affisso nei locali sociali ;	
	2) avviso comunicato ai soci con mezzi idonei allo scopo quali	
	raccomandata a mano o telefax, posta elettronica o altri mezzi	

	similari che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal	
	libro soci o a mezzo raccomandata postale con le stesse	
	modalità e termini.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel comma precedente , usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale	
	ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	secondo quanto previsto dall' art.28 del presente statuto, per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo	
	amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un	
	decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci	
	sovventori.	

	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	ART. 32 - ASSEMBLEA ORDINARIA- COMPETENZE.	
	L'assemblea ordinaria;	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo	
	amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche	
	l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e predetermina	
	il numero dei componenti il consiglio di amministrazione da	
	eleggere, e provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale; determina un	
	importo complessivo per la remunerazione di tutti gli	
	amministratori, inclusi quelli investiti di particolare	
	cariche;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, designa tra	
	questi il Presidente e fissa gli emolumenti loro spettanti;	
	delibera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se	

	nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409	
	quater del codice civile, e determina il corrispettivo	
	relative all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis;	
	7)approva i regolamenti previsti dall'art. 47 del presente	
	statuto con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria nonché i regolamenti previsti dall'art.6,comma 1	
	della legge 142 del 2001;	
	8) delibera sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolta dall'organo amministrativo , in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato;	
	9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle	
	disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti	
	in materia;	
	10) delibera la ratifica dei ristorni o di eventuali	
	trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione	
	retributiva,o la quota degli utili da destinare a ristorno ai	
	sensi del punto d) del precedente art.29;	
	11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge, piani di avviamento allo scopo di promuovere	

	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti	
	dal presente statuto;	
	13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	14) delibera le procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente,	
	in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione,	
	previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa;	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	ART. 33 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.-	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare a norma dell' art.2365 c.c.	
	sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle	
	riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice	
	civile,) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle materie	
	espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto	
	alla competenza dell' organo amministrativo .	
	ART. 34 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	

	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia	
	ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società,	
	l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda	
	convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei	
	tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	ART. 35 - INTERVENTO - VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto di intervento e di voto coloro	
	che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel	
	libro dei soci finanziatori da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi	
	rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci	
	finanziatori ed i soci iscritti nella categoria speciale .Ogni	
	socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare delle quote possedute.	
	Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti	

	stabilito dall'apposito regolamento.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna	
	assemblea generale.	
	I soci che abbiano diritto di intervenire , che per qualsiasi	
	motivo, non possono presenziare ai lavori dell'assemblea,hanno	
	la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio,	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o	
	sovventore , che non sia amministratore o sindaco, ma avente	
	diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può	
	rappresentare sino ad un massimo di tre soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate agli atti sociali.	
	Le associazioni di rappresentanza territoriali del movimento	
	cooperativo cui la cooperativa aderisce potranno partecipare	
	con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza	
	diritto di voto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa,ma potranno avvenire per acclamazione.Per le	
	votazioni si procederà normalmente con il sistema dell' alzata	
	di mano,salvo diversa deliberazione dell' assemblea.	
	ART.36- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.-	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente o dall'Amministratore	
	Unico.La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la	

	maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non	
	socio. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la	
	regolarità della costituzione,accerta l' identità e la	
	legittimazione dei presenti regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle	
	assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ART. 37 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI	
	FINANZIARI	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti	
	ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli	
	strumenti finanziari e sul rendiconto relative;	
	5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative	
	transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari.	

	L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli	
	strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei	
	rapporti con la cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei	
	soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea	
	e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere	
	all'assemblea della cooperativa e di impugnarne le	
	deliberazioni.	
	B)- ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 38 - NOMINA - COMPOSIZIONE DURATA METODO .-	
	La cooperativa può essere amministrata, a scelta, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	costituito da un numero dispari di membri variabile da 3 (tre)	
	a 7 (sette) eletti dall'Assemblea previa predeterminazione del	
	numero da eleggere. I componenti del Consiglio, oltre che	
	scelti fra i Soci anche sovventori, possono essere scelti	
	anche tra soggetti non soci purché la maggioranza del	
	Consiglio sia scelta tra i soci Cooperatori. L'Amministratore	
	Unico deve essere scelto unicamente tra i soci Cooperatori.	
	I componenti l'organo amministrativo sono sempre rieleggibili	

	e restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la	
	decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso	
	gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione le decisioni del Consiglio sono	
	sempre adottate in forma collegiale. Spetta al Consiglio di	
	Amministrazione , sentito il parere del collegio sindacale,	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che	
	siano investiti di particolari cariche in conformità del	
	presente statuto, entro i limiti complessivi fissati	
	dall'assemblea. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente	
	e il VicePresidente. Il consiglio può delegare proprie	
	attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un	
	comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed	
	eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non	
	potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui	
	all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al	
	precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla	
	natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono	

	all'organo amministrativo e al collegio sindacale, con la	
	periodicità di novanta giorni , sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e	
	caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue	
	controllate. Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire	
	in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli	
	organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni	
	relative alla gestione della società .	
	ART. 39 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	All'organo amministrativo è affidata la gestione della società	
	e a tal fine è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa,	
	salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi	
	previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso,	
	delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del	
	codice civile in materia di mutualità prevalente .L'organo	
	amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è	
	fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni	
	prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	

	maggioranza degli amministratori in carica.	
	L'organo amministrativo, delibera validamente, sempre in forma	
	collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute	
	per l'esercizio delle loro funzioni potrà essere assegnata una	
	indennità annua complessiva che verrà determinata	
	dall'assemblea all'atto della nomina. Agli stessi potrà altresì	
	essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità	
	di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	
	da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante	
	apposita polizza assicurativa. Ogni amministratore deve dare	
	notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una	
	determinata operazione della società, precisandone la natura,	
	i termini, l'origine e la portata; se si tratta amministratore	
	delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa l'organo amministrativo.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	Le deliberazioni dell'organo amministrativo che non sono prese	

	in conformità della legge e dello statuto possono essere	
	impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli	
	amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere	
	impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.	
	ART. 40 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI .-	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 c. c purché la maggioranza sia	
	sempre costituita da soci cooperatori e comunque da	
	amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono in contemporanea con	
	quelli in carica.	
	ART. 41 POTERI DI RAPPRESENTANZA .-	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa	
	e la firma sociale. In caso di nomina del Consiglio di	
	Amministrazione la rappresentanza e la firma sociale spettaNO	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione, limitatamente	
	agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente perciò è autorizzato a	
	partecipare agli appalti pubblici ,riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	

	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al	
	VicePresidente o a un membro del consiglio, nonché, con	
	speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti	
	terzi.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione , ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al VicePresidente.	
	C) - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	ART. 42 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'art.2543,comma 1° c.c. la nomina del collegio sindacale è	
	obbligatoria.Il collegio sindacale, qualora nominato	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti,in caso di decadenza o rinuncia di uno	
	effettivo sono destinati a subentrare in ordine di anzianità,	
	e sempre nel rispetto dei requisiti di legge.	
	Il Presidente del collegio sindacale è designato	

	dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi,	
	e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ART. 43 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE.-	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo , amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento .	
	Il Collegio esercita anche il controllo contabile ai sensi	
	degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto	
	dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono	
	assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci ,alle	
	adunanze dell' organo amministrativo. La decadenza ha luogo	
	anche nel caso in cui non si partecipi senza giustificato	
	motivo a due riunioni. In caso di omissione o di	
	ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il	
	collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le	
	pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì , previa	

	comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione	
	convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo	
	incarico ravvisi i fatti censurabili di rilevante gravità e vi	
	sia urgente necessita di provvedere .	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico così come disposto dall'art.2 legge 59/92	
	Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza	
	evidenziando i parametri contabili ai sensi dell'art. 2513	
	c.c. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione,	
	anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice	
	civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.	
	ART. 44 CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la cooperativa, anche se promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci se nominati ovvero nei loro confronti e	
	che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale saranno devolute alla cognizione di arbitri	
	rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.n.5/03	

	nominati con le modalità previste dal presente articolo salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero. Gli arbitri sono in numero di :	
	uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 500,00	
	(cinquecento/00). Ai fini della determinazione del valore	
	della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice	
	di procedura civile;	
	tre arbitri per le altre controversie. Gli arbitri tutti	
	nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del	
	distretto nel cui ambito ha sede la cooperativa. I tre arbitri	
	così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel	
	caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di	
	disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del	
	Presidente, vi provvederà ,su istanza della parte più	
	diligente, il Presidente del Tribunale della circoscrizione in	
	ha sede la cooperativa.	
	La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle	
	contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda	
	di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di	
	amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla	

	espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. La	
	domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i	
	soci è comunicata alla cooperativa, fermo restando quanto	
	disposto dall'art.35 comma 1 del D.lgs.n.5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/03 i soci possono	
	convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità	
	o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art.35,comma 2, D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri	
	fissano al momento della costituzione le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi in ogni	
	caso devono fissare una apposita udienza di trattazione. Le	
	spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate	
	dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	

	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	dell'attività sociale.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera dei soci e con la maggioranza di	
	almeno i due terzi dei soci. I soci assenti e dissenzienti	
	possono entro i successivi novanta giorni esercitare il	
	diritto di recesso.	
	Gli arbitri applicano comunque le disposizioni di cui agli	
	artt. 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le	
	eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso le controversie	
	nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero.	
	TITOLO VII °	
	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
	ART.45 SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste ai numeri 1)	
	2) 3) 5) 6) 7) dell' art.2484c.c , nonché nei seguenti casi:	
	a)per la perdita del capitale sociale ex art.2545-duodecies	
	c.c ;	

	b)per la riduzione del numero dei soci al di sotto di quello	
	legale se non viene reintegrato nel termine massimo di un	
	anno;	
	c)per atto dell'autorità di vigilanza ex art.2545 septies	
	C.C.;	
	d)per provvedimento dell' autorità che ordina la liquidazione	
	coatta amministrativa ex art.2545-terdecies c.c.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	Collegio in caso di pluralità di liquidatori ;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	

	in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo	
	i seguenti, che dovranno comunque essere approvati	
	dall'assemblea:	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle	
	deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di	
	liquidazione hanno diritto di recedere.	
	ART. 46 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	Dichiarato lo scioglimento il patrimonio sociale che risulterà	
	dall'attività di liquidazione sarà devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i	
	dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi	
	eventualmente maturati;	
	c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori i,	
	eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;	
	d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti	

	finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente	
	stabilito dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto dei	
	limiti imposti dalla legge.	
	ART. 47 REGOLAMENTI	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della Cooperativa,	
	nonché i rapporti e le modalità di versamento da parte dei	
	soci ordinari e Sovventori, la prestazione professionale ed il	
	trattamento economico dei soci d'opera, l'utilizzo dei soci	
	volontari e svantaggiati saranno disciplinati da appositi	
	regolamenti interni da redigersi da parte del Consiglio e da	
	approvarsi dall'Assemblea dei soci. Anche per la raccolta del	
	risparmio tra Soci dovrà redigersi apposito regolamento	
	interno.	
	ART. 48 PRINCIPI DI MUTUALITA' - NORME DI RINVIO E	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Alla cooperativa che si prefigge il conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'art. 2512 e seguenti del codice civile è fatto divieto	
	di:	
	distribuire dividendi in misura superiore all' interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi;	